

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04288/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4288 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Carmen Amoruso, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso De Fusco, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam in
persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Grazia Di Capua, Alessandro Liaci, Stefano Agostino Sabatino, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico indetto con bando della Commissione RIPAM pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, graduatoria pubblicata in data 18 febbraio 2026;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione Ripam e Formez PA relativi alla formazione e validazione della impugnata graduatoria afferente all'assunzione di 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02 e la dichiarazione dei vincitori del concorso;

- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, per l'annullamento di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, successivo, consequenziale e connesso, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori ed assegnazioni delle sedi, ancorché non conosciuti o non notificati, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

E per l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio della riserva dei posti messi di cui all'art. 1 comma 3 del bando di concorso (riserva in favore di volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate) e, per l'effetto venire nominato vincitore del concorso.

Nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica della posizione in graduatoria del ricorrente con l'esatto posizionamento quale vincitore del concorso con il punteggio già attribuito di 21,75 e quale beneficiario della riserva dei posti di cui all'art. 1 comma 3 del bando di concorso (riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amoruso Carmen il 27/7/2026:

- della graduatoria dei vincitori rettificata il 25 giugno 2026 come comunicata sul sito web dedicata al concorso e dei relativi verbali ed atti della Commissione Ripam e Formez PA di estremo ignoto mai comunicati né pubblicati, del Concorso pubblico indetto con bando della Commissione RIPAM pubblicato il 30 luglio 2025 sul portale unico del reclutamento, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, graduatoria pubblicata in data 18 febbraio 2026;
- per quanto occorrer possa, in quanto sostituita da quella successiva sopra impugnata, della graduatoria dei vincitori rettificata il 28 maggio 2026 comunicata sul sito web dedicata al concorso e dei relativi verbali ed atti della Commissione Ripam e Formez PA di estremo ignoto mai comunicati né pubblicati, del medesimo concorso;
- per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, per l'annullamento di ogni ulteriore atto precedente, presupposto, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuti o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa, del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., nel rispetto delle seguenti modalità;

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, della relativa copia, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del giudizio, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti

adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 (dieci) giorni;

Ritenuto che le esigenze cautelari possono essere utilmente tutelate con la sollecita fissazione della causa nel merito, che può fissarsi alla pubblica udienza del 1° dicembre 2026;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in parte motiva e dispone la trattazione della causa nel merito alla pubblica udienza del 1° dicembre 2026.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Luca Biffaro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

**Salvatore Gatto
Costantino**

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO